

ACCORDO CONTRATTUALE TRA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E FONDAZIONE MARIA ASSUNTA IN CIELO PER L'ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI DI CURE INTERMEDIE, DEA, USV-SUAP, DIALISI, PSICHIATRIA RICOVERI, RIABILITAZIONE, SERVICE, CHIRURGIA IN CONVENZIONE, PRESTAZIONI PER UTENTI EXTRA REGIONE TOSCANA, PER GLI AMBITI TERRITORIALI DI FIRENZE, PRATO, PISTOIA E EMPOLI – TRIENNIO 2025-2027

TRA

l'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata "Azienda", codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova 1, nella persona del Direttore SOS Procedure amministrative privato accreditato, delegato alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. 1374 del 11.12.2024

E

FONDAZIONE MARIA ASSUNTA IN CIELO d'ora in poi Struttura, P.I. 01819430479 C.F. 90009390478 con sede legale in Pistoia, Via San Biagio in Cascheri, n. 102, nella persona del Legale Rappresentante, sig. Diego Maria Pancaldo, domiciliato per la carica presso l'ente sopraindicato;

PREMESSO

- ✓ il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento agli articoli:
 - a) 8 –ter *"Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie"*;
 - b) 8- quarter *"Accreditamento istituzionale"*
 - c) 8- quinquies *"Accordi contrattuali"*
- ✓ la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, ss.mm.ii., *"Disciplina del Servizio Sanitario Regionale"*, ed in particolare: art. 29, comma 6, *"Finanziamento della mobilità sanitaria"*;
- ✓ la Legge Regione Toscana n. 51 del 05.08.2009;
- ✓ la Deliberazione Giunta Regione Toscana n. 732 del 26.06.2023;
- ✓ la Deliberazione Giunta Regione Toscana n. 1062 del 28.11.2011 *"Accordo quadro triennio 2012-2014 tra Regione Toscana e associazioni di rappresentanza delle strutture ospedaliere private accreditate"*;
- ✓ il Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158 *"Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute"*, così come convertito in Legge 8 novembre 2012, n. 189;
- ✓ il Decreto Ministeriale 2 aprile 2015 n. 70 *"Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera"*;
- ✓ il Decreto Presidente Giunta Regione Toscana n. 79R del 17.11.2016 *"Regolamento di attuazione della L.R. n. 51 del 5 agosto 2009 in materia di autorizzazione e accreditamento strutture sanitarie"*;
- ✓ la Deliberazione Giunta Regione Toscana n. 343 del 03.04.2017 *"Determinazione tetti della mobilità interregionale per l'acquisto di prestazioni da soggetti privati accreditati e approvazione azioni di ottimizzazione"*;
- ✓ il Piano Integrato Socio Sanitario Regionale 2018/2020 approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 73 del 9 ottobre 2019, che nel riaffermare la titolarità delle Aziende sanitari nella individuazione dei bisogni dei cittadini e della programmazione complessiva dell'offerta delle

prestazioni di propria competenza, nell'ambito degli indirizzi e con i vincoli della programmazione regionale, stabilisce che le istituzioni private ed i professionisti sono ammessi ad operare nel servizio sanitario, a carico delle risorse regionali disponibili, in un quadro di pari dignità tra produttori ed erogatori e tra soggetti pubblici e privati, solo previa contrattazione con il titolare pubblico della programmazione locale;

- ✓ la Delibera ANAC n. 831 del 03.08.2016 “Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”;
- ✓ il DPCM 12 gennaio 2017 con il quale sono definiti i Livelli Essenziali di Assistenza di cui all’art. 1 co.7 del D.lgs n.502/92;
- ✓ la Delibera di Giunta Regionale n.504 del 15 maggio 2017 di recepimento del DPCM 12 gennaio 2017;
- ✓ il D.M. del 13/12/2022 “Intesa ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della Legge 5 agosto 2022, n.118 sullo schema di decreto del Ministero della Salute in materia di valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza e appropriatezza per l’accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie”;
- ✓ la Delibera G.R.T. n.1150 del 09/10/2023 di recepimento dell’Intesa sopra richiamata “DGRT n.937 del 07 agosto 2023 Recepimento disposizioni D.M. Ministero della Salute del 19 dicembre 2022 G.U. n.305 del 31/12/2022 prime linee di indirizzo applicative alle strutture sanitarie pubbliche e private: revoca e nuovo recepimento” e s.m.i.;
- ✓ la Delibera G.R.T. n. 1220/2018 “Determinazione dei tetti massimi per l’acquisto di prestazioni dalle strutture sanitarie private accreditate”;
- ✓ la Delibera G.R.T. n.604 del 06.05.2019 “Piano Regionale Governo Liste di Attesa 2019 – 2021”;
- ✓ la Delibera G.R.T. n. 1339/2022 “Nuova determinazione tetti massimi per l’acquisto di prestazioni dalle strutture sanitarie private accreditate”;
- ✓ la Delibera G.R.T. n. 1168 del 10.08.2020 “Determinazione in ordine all’acquisto di prestazioni da strutture sanitarie private accreditate: adeguamenti a seguito contenzioso”;
- ✓ il Regolamento 90/R del 16 settembre 2020 “autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. Modifiche regolamento di attuazione LRT n. 51 del 5 agosto 2009, approvato con decreto Presidente Giunta Regione Toscana 17 novembre 2016 n. 79. Revoca DPGR n. 85R dell’11 agosto 2020”;
- ✓ il D.M. 23 maggio 2022, n.77 “Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel SSN”;
- ✓ Comunicato Presidente ANAC 03.07.2024 “Indicazioni in merito all’inserimento di dati personali nelle informazioni trasmesse alla BDNCP e/o pubblicate sul sito istituzionale delle amministrazioni”;
- ✓ il Decreto Lgs.196/03 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”, così come modificato con D. Lgs. 101/18 “*Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*”, che prevede l’obbligo per il titolare del trattamento dei dati di stipulare, con il responsabile del trattamento, atti giuridici in forma scritta che specificano la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la durata e le modalità di trattamento, gli obblighi e i diritti del responsabile del trattamento, e che il responsabile effettui il trattamento attenendosi alle condizioni stabilite ed alle istruzioni impartite dal titolare;

PRESO ATTO

che la normativa di riferimento per i setting oggetto del presente schema di accordo è la seguente:

RIABILITAZIONE:

- la Delibera G.R.T. n. 776/2008 “Approvazione accordo tra Regione Toscana, aziende USL e coordinamento centri di riabilitazione extraospedaliera toscani: definizione tariffe per gli anni 2008-2009-2010”;
- la Delibera G.R.T. n. 1476/2018 “ Approvazione schema di protocollo d'intesa tra Regione Toscana e associazioni dei Centri di Riabilitazione extraospedaliera toscani: aggiornamento e differenziazione tariffe con riferimento a specifiche tipologie di setting e di utenti per gli anni 2019 - 2020 – 2021”;

CONSIDERATO

- che con delibera D.G. n. 1074 del giorno 8 ottobre 2024 è stato approvato l'avviso di manifestazione di interesse per l'individuazione di soggetti accreditati con i quali sottoscrivere accordi contrattuali per l'acquisizione di prestazioni di cure intermedie setting 1 e 2, DEA, USV-SUAP, dialisi, psichiatria ricoveri, riabilitazione, service, chirurgia in convenzione, prestazioni per utenti extra Regione Toscana – triennio 2025-2027 – ambiti territoriali di Firenze, Prato, Pistoia, Empoli;
- che nell'avviso di manifestazione di interesse sono stati dettagliati e descritti i budget per ciascuno dei lotti individuati, riferiti all'Area Vasta Centro (Firenze, Prato, Pistoia, Empoli) o alle zone distretto;
- che è stato richiesto al soggetto interessato, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di correttezza fra le parti, di partecipare all'interesse per il lotto/lotti, tenendo presente sia la capacità autorizzativa e sia l'effettiva capacità di garantire le prestazioni per il budget assegnato;
- che il suddetto avviso è stato pubblicato sul sito dell'Azienda USL Toscana Centro per 15 giorni, con scadenza 25.10.2024 ore 12:00;
- che l'avviso, al paragrafo 10 “Valutazione delle domande” prevedeva che le istanze presentate fossero verificate sulla base dei requisiti previsti dall'avviso stesso ai fini di individuare l'Albo dei Soggetti idonei alla sottoscrizione di successivo accordo contrattuale, ai sensi dell'art. 8-quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.;
- che con Delibera D.G. n. 1215 del 6 novembre 2024 è stato approvato l'Albo dei fornitori delle prestazioni di cure intermedie setting 1 e 2, DEA, USV-SUAP, dialisi, psichiatria ricoveri, riabilitazione, service, chirurgia in convenzione, prestazioni per utenti extra Regione Toscana – triennio 2025-2027 – ambiti territoriali di Firenze, Prato, Pistoia, Empoli e contestualmente è stata nominata la Commissione al fine di procedere all'attribuzione dei budget alle singole Strutture inserite nell'Albo, sulla base di quanto dichiarato nelle istanze presentate e applicando i criteri riportati nell'Avviso stesso è stata costituita un'apposita Commissione,
- che le istanze pervenute all'Azienda sono state verificate dalla Commissione di cui alla Delibera DG n. 1215/2024, sulla base dei previsti requisiti e, a seguito di tale verifica, è stato predisposto l'Albo dei Soggetti idonei alla sottoscrizione di accordi per l'acquisizione di prestazioni di cure intermedie setting 1 e 2, DEA, USV-SUAP, dialisi, psichiatria ricoveri, riabilitazione, service, chirurgia in convenzione, prestazioni per utenti extra Regione Toscana – triennio 2025-2027 – ambiti territoriali di Firenze, Prato, Pistoia, Empoli;
- che con successiva delibera n. 1374 del 11.12.2024 l'Azienda ha pubblicato il secondo Avviso, così come previsto nell'avviso di manifestazione di interesse approvato con delibera D.G. n. 1074/2024 al punto 1.3 “Criteri di attribuzione” lettera d) e punto 2. “Esiti dell'avviso”;

RILEVATO

- che entro la scadenza sopraindicata del 25.10.2024 ore 12:00, è pervenuta l'istanza di interesse della Struttura;
- che la Struttura è in possesso di autorizzazione rilasciata dal Comune di Pistoia n. 53876 del 31.05.2022 e dal Comune di Pieve a Nievole n. 4 del 20.05.2021 e accreditamento regionale n. 3882 del 03.03.2023;
- che la Commissione ha convocato e incontrato i rappresentanti legali della Struttura e seguendo i criteri specificati nell'avviso di Manifestazione di interesse, ha assegnato gli importi relativi al lotto/lotti per i quali la Struttura ha presentato domanda di partecipazione, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027, Tabella A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

RICORDATO

che, come specificato nell'avviso approvato con Delibera DG n. 1074/2024:

- il volume economico complessivo si intende invalicabile e inderogabile;
- che le prestazioni sono rivolte a cittadini residenti e con domicilio sanitario nell'Azienda USL Toscana Centro;
- l'importo annuale per l'acquisto delle prestazioni oggetto del presente accordo è da considerarsi comprensivo di ticket, ove previsto, e al lordo delle tariffe;
- l'Azienda si riserva di procedere alle verifiche dei requisiti indicati nell'Allegato B della Delibera G.R.T. n.1150 del 09/10/2023 di recepimento dell'Intesa sopra richiamata "DGRT n.937 del 07 agosto 2023 Recepimento disposizioni D.M. Ministero della Salute del 19 dicembre 2022 G.U. n.305 del 31/12/2022 prime linee di indirizzo applicative alle strutture sanitarie pubbliche e private: revoca e nuovo recepimento", fatto salvo eventuali variazioni che la normativa nazionale o regionale vorrà disporre in merito;
- che la Struttura ha sottoscritto con l'Azienda USL Toscana Centro un accordo avente per oggetto l'erogazione di prestazioni ambulatoriali di cui alla Delibera DG. 671 del 21.06.2024 con scadenza il 31/12/2024 per il quale non sarà prevista l'annualità di proroga;
- che l'accordo di cui alla sopra citata delibera prevede un'assegnazione di budget anche per prestazioni afferenti al Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze;
- che il presente atto si riferisce alle sole prestazioni ambulatoriali afferenti al Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitazione e che, previa autorizzazione da parte dei Direttori dei Dipartimenti sopra indicati, sarà possibile rimodulare i budget assegnati con i diversi accordi fino alla loro scadenza;
- che con delibera n. 1467 del 24.12.2024 sono stati approvati i budget per le annualità 2025-2027 per tutti i Soggetti erogatori individuati nella già citata delibera n. 1215/2024;

TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse e tutto quanto sopra richiamato fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo contrattuale

ART. 2 – OGGETTO DELL'ACCORDO CONTRATTUALE

Il presente accordo contrattuale disciplina il rapporto fra l'Azienda USL Toscana Centro e Struttura

FONDAZIONE SANTA MARIA IN CIELO per l'acquisizione delle prestazioni ambulatoriali di riabilitazione presso la sede posta a Pistoia, Via San Biagio in Cascheri, n. 102 e presso la sede posta a Pieve a Nievole (PT) Via Gramsci, n.15.

ART. 3 – TARIFFE

Sono applicate le tariffe come di seguito determinate:

- D.G.R.T. n. 1476/2018 “Approvazione schema di protocollo d'intesa tra Regione Toscana e Associazioni dei Centri di Riabilitazione extra ospedaliera toscani: aggiornamento e differenziazione tariffe con riferimento a specifiche tipologie di setting e di utenti per gli anni 2019, 2020, 2021”:

- prestazioni ambulatoriali complesse adulti €54,25 a prest.

- prestazioni ambulatoriali di gruppo adulti €15,87 a prest.

- prestazioni ambulatoriali altro adulti €44,90 a prest.

rivolte ai cittadini residenti dell'Azienda USL Toscana Centro.

Qualora la Struttura acquisisca anche l'accreditamento per le prestazioni domiciliari, dovrà essere data comunicazione all'Azienda, e previa autorizzazione da parte del Dipartimento interessato tali prestazioni saranno erogate all'interno del tetto complessivo massimo assegnato con le modalità che saranno al momento comunicate.

Non saranno riconosciute ulteriori tariffe rispetto a quelle sopra indicate.

L'Azienda si riserva momenti di monitoraggio con la Struttura rispetto all'attività erogata.

ART. 4 – SPECIFICHE

Nel periodo di valenza del presente contratto, su accordo delle Parti contraenti, potranno essere sviluppate attività anche sperimentali comunque riconducibili alle tipologie di prestazioni elencate nei punti sopra indicati, il cui costo economico resterà compreso nel tetto finanziario definito, fatto salvo che le predette attività non siano finanziate specificatamente nell'ambito di progetti con altri Enti, senza oneri a carico dell'Azienda.

L'utilizzo dei volumi delle prestazioni sopra indicate non costituisce vincolo per l'Azienda.

L'Azienda si intende esonerata da ogni obbligo nei confronti della Struttura relativamente alle prestazioni eseguite oltre i limiti dei tetti economici sopra riportati.

Le tariffe indicate nel presente articolo corrispondono alle quote definite dalla normativa regionale in merito, salvo eventuali modifiche regionali successive, che daranno luogo alle modifiche delle stesse, se previsto.

Per quanto attiene ad eventuali trasporti sanitari si rimanda a quanto indicato nella specifica Procedura aziendale PS-DRIAB.01.

ART. 5 MODALITA' DI ACCESSO

La Struttura si impegna ad assicurare le prestazioni specificatamente dirette al recupero funzionale dell'assistito secondo il PRI predisposto in accordo con il medico specialista aziendale, i professionisti aziendali, i professionisti della Struttura.

Inoltre la Struttura opera nel rispetto dei requisiti strutturali, impiantistici e organizzativi del D.P.G.R. n. 90/R/2020 e s.m.i.

ART.6 MODALITA' PER L'EROGAZIONE

Le prestazioni di riabilitazione si avvalgono di varie metodiche e tecnologie che vengono applicate sulla base del programma preventivo e delle risposte individuali del paziente, descritte nel Progetto Riabilitativo Individuale. L'ammissione dei pazienti alla Struttura è subordinato all'autorizzazione rilasciata dalla competente Struttura aziendale.

Il Progetto di trattamento deve contenere la diagnosi, la descrizione della disabilità, gli obiettivi del trattamento, la durata complessiva, le modalità di verifica, una descrizione della tipologia/intensità degli interventi specifici ritenuti necessari in base al profilo funzionale del soggetto.

La Struttura inizia il trattamento in data successiva a quella di autorizzazione all'ammissione e/o alla prestazione.

L'accesso alla Struttura avverrà secondo la seguente procedura:

- l'utente viene preso in carico dalla Struttura territorialmente competente del Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitazione, viene redatto il PRI (Progetto Riabilitativo Individuale) nel quale sono descritti i bisogni riabilitativi in termini di obiettivi, tipologia di intervento e tempistica.

La Struttura assicura che le prestazioni oggetto della presente convenzione siano eseguite presso la propria Struttura regolarmente accreditata, da personale qualificato, nel pieno rispetto della professionalità sanitaria, con l'uso di idonee apparecchiature, strumentazione e materiale di consumo e con identificazione del professionista che ha effettuato la prestazione.

La Struttura si impegna a informare gli utenti su quali prestazioni erogate sono oggetto della convenzione e quindi a carico del Servizio Sanitario Regionale.

Eventuale prolungamento e/o variazione della tipologia di trattamento riabilitativo prevista nel PRI sottoscritto, dovrà essere concordata ed autorizzata dal Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitazione.

Il PRI deve indicare la durata così come definita dai professionisti aziendali. Le proroghe non possono superare il 10% del tetto assegnato, e non può essere utilizzato oltre l'anno di riferimento.

La Struttura si impegna a programmare le prestazioni convenzionate e rientranti nel tetto economico riconosciuto.

La Struttura è tenuta a concordare con l'Azienda eventuali periodi di chiusura per ferie comunicandoli almeno 60 giorni prima alla Struttura di riferimento del Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione e alla Struttura amministrativa di riferimento.

Con la stessa tempistica devono essere comunicati i giorni dedicati alla manutenzione delle apparecchiature. Ogni altro periodo di sospensione o chiusura che si renda necessario per qualsiasi motivazione improvvisa, deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitazione e alla Struttura amministrativa di riferimento.

ART.7 VOLUME ECONOMICO

Il volume economico massimo è così indicato:

- a) anno 2025 €681.364,00
- b) anno 2026 €772.903,00
- c) anno 2027 €700.718,00

L'Azienda è esonerata da ogni obbligo nei confronti della Struttura per l'attività eseguita oltre i volumi di attività e oltre i volumi finanziari complessivamente assegnati per i residenti nel territorio dell'Azienda USL Toscana centro.

La Struttura accetta, per l'intera durata del contratto (in esenzione IVA art. 10 DPR 633 del 26.10.1972) i tetti annuali massimi sopra indicati.

Il volume economico assegnato alla Struttura, laddove risulterà che questa dichiara di non essere in grado di erogarlo in toto, sarà oggetto di un nuovo Avviso a totale discrezione dell'Azienda USL Toscana Centro o sul medesimo lotto o su gli altri lotti.

Le Parti concordano che verranno remunerate esclusivamente le prestazioni effettivamente erogate e l'Azienda si intende esonerata da ogni obbligo nei confronti della Struttura per l'attività eseguita oltre il volume finanziario assegnato.

L'utilizzo di quanto previsto nella presente convenzione deve intendersi come numero massimo, non costituisce vincolo per l'Azienda, così come indicato dalla L.R. n.40/2005 all'art.76 "*Erogazione delle prestazioni da parte delle strutture private*" e l'attivazione dell'ammissione alla Struttura è di competenza delle Strutture aziendali a ciò demandate.

La spesa a totale carico del SSR permane fino alla necessità di erogazione di prestazioni sanitarie, ovvero fino alla dichiarazione di cessazione dell'intervento da parte del medico aziendale.

ART. 8 OPZIONI DELL'UTENTE E RAPPORTI CON IL CITTADINO

La Struttura si impegna a garantire la corretta informazione al cittadino sulle procedure di accesso, sulle prestazioni erogabili a totale carico del servizio sanitario nazionale.

E' fatto divieto alla Struttura di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa.

ART.9 – ELENCO DEL PERSONALE

La Struttura comunicherà alla SOS Procedure amministrative privato accreditato dell'Azienda, l'elenco del personale che opera all'interno della Struttura con rapporto di lavoro subordinato o di altra forma legale di idonea collaborazione. In tale elenco verrà indicato il personale che ha scelto di esercitare anche in regime di libera professione. Le eventuali modifiche verranno comunicate tempestivamente.

Il primo elenco con indicazione dei Codici Fiscali del personale dovrà essere fornito al momento della sottoscrizione dell'accordo su formato pdf ed excel. Di seguito l'elenco dovrà essere inviato annualmente alla Struttura amministrativa aziendale preposta alla liquidazione.

La Struttura si impegna, nei rapporti con i propri dipendenti, all'osservanza di tutta la normativa nazionale vigente in materia di lavoro, della Legge 189 del 30.07.2002, D.Lgs 276 del 10.09.2003, e alla applicazione del contratto di lavoro vigente al momento della sottoscrizione del presente contratto. Si impegna, inoltre, ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro personale che opera presso la Struttura si trova in situazione di incompatibilità rispetto alle Leggi 412/91 e 662/96 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché ai vigenti Accordi collettivi nazionali che disciplinano il rapporto di lavoro convenzionale con le Aziende UU.SS.LL. degli appartenenti alle categorie mediche prevedendo i casi di incompatibilità con l'attività nelle strutture accreditate e relative deroghe.

ART. 10 – CONTROLLI

Controlli sulla qualità delle prestazioni erogate:

- l'Azienda si riserva di procedere alle verifiche dei requisiti indicati nell'Allegato B della Delibera G.R.T. n.1150 del 09/10/2023 di recepimento dell'Intesa sopra richiamata "DGRT n.967 del 07 agosto 2023 Recepimento disposizioni D.M. Ministero della Salute del 19 dicembre 2022 G.U. n.305 del 31/12/2022 prime linee di indirizzo applicative alle strutture sanitarie pubbliche e private: revoca e nuovo recepimento", fatto salvo eventuali variazioni che la normativa nazionale o regionale vorrà disporre in merito.

L'Azienda si riserva di effettuare delle verifiche sulla qualità delle prestazioni erogate i base alle eventuali indicazioni che perverranno dai Dipartimenti clinici interessati o da reclami ricevuti dall'Azienda tramite i canali istituzionali.

Controlli esterni

La funzione di controllo esterno rappresenta una componente essenziale per il corretto funzionamento del sistema nel suo complesso e per favorire il miglioramento della qualità delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Regionale.

In quest'ottica la Regione garantisce le linee di indirizzo e programmazione, emanando il piano annuale dei controlli (P.A.C.), che individua l'oggetto dei controlli esterni e le modalità organizzative ed esecutive. L'esecuzione dei controlli è affidata al Team di Area Vasta, che effettua le verifiche direttamente presso le strutture erogatrici (DGRT 188/2019).

L'attività di controllo del Team di Area Vasta è sistematica con cadenza trimestrale e i risultati vengono trasmessi dal Responsabile del Team al Nucleo Tecnico Regionale e al Direttore Generale dell'Azienda USL.

Controlli interni

L'Azienda, indipendentemente dai controlli esterni, procederà ad effettuare autonomamente dei controlli sulle prestazioni ambulatoriali effettuate dalle Strutture Private in Convenzione.

La Struttura si impegna a riallineare la fatturazione coerentemente ai controlli sanitari, entro e non oltre il quinto giorno del mese successivo al controllo, in concomitanza con le eventuali modifiche inserite nel Flusso SPR.

Le attività di controllo interno sono disciplinate da apposito Regolamento, che individua la struttura deputata al controllo e gli ambiti dello stesso, nonché il Piano Annuale dei Controlli Interni, con cui si provvede alla programmazione dell'attività di controllo e verifica nel corso dell'anno.

Controllo campionario

L'Azienda si riserva inoltre, in ordine alle attività erogate dalla Struttura e sulla base dell'attuale normativa in materia, di effettuare mediante accessi diretti attività di controllo e vigilanza, tramite le strutture aziendali preposte, sul rispetto del presente accordo contrattuale, sulla qualità dell'assistenza, sull'appropriatezza delle prestazioni rese nonché sugli aspetti di carattere amministrativo.

A tale scopo la Struttura metterà a disposizione la documentazione sanitaria e amministrativa inerente l'attività svolta.

Si conviene altresì che saranno attivati anche controlli di tipo amministrativo effettuabili sia mediante accesso diretto alla Struttura sia a mezzo della documentazione amministrativa da unirsi alla richiesta di pagamento a prova della prestazione e dell'opzione fatta dal cittadino sulle modalità della sua erogazione.

La SOS Procedure amministrative privato accreditato e la SOS Esecuzione convenzioni privato accreditato si riservano di acquisire, ognuno per la parte di propria competenza, la documentazione necessaria ai controlli e alle verifiche di tipo amministrativo.

ART. 11 - MODALITÀ TRASMISSIONE FLUSSI

La Struttura si impegna con la sottoscrizione del presente accordo a registrare i dati di attività del mese di riferimento, entro il giorno 3 del mese successivo, sul sistema software GAUSS fornito

dall'Azienda. L'Azienda provvede ad inviare in Regione gli stessi entro il 5 del mese successivo e a rendere disponibile per la Struttura sul software GAUSS tale flusso, una volta validato dal sistema regionale, entro il giorno 20 del mese di invio.

Per l'attività di dicembre il termine per l'inserimento in GAUSS è posticipato al 10 del mese successivo. I dati errati e scartati dal sistema regionale, devono essere corretti dalla Struttura sul sistema GAUSS. Una volta corretti, saranno automaticamente ricompresi nel primo invio disponibile e validi ai fini della fatturazione insieme ai dati del mese successivo.

Qualora le scadenze sopra indicate cadano di sabato o in un giorno festivo, il termine viene spostato al primo giorno lavorativo successivo.

L'Azienda comunicherà gli eventuali aggiornamenti dei suddetti flussi in base a nuove disposizioni aziendali, regionali e ministeriali e provvederà a modificare il software GAUSS di conseguenza.

I campi devono essere correttamente compilati rispecchiando il contenuto della cartella clinica secondo la normativa regionale e nazionale. La Struttura si impegna all'alimentazione del fascicolo elettronico secondo le indicazioni fornite dall'Azienda.

Nessuna prestazione sarà remunerata se non validata dalla procedura GAUSS e dai validatori regionali.

La Struttura è tenuta all'adempimento e al soddisfacimento di tutti i fabbisogni informativi previsti dalla normativa vigente, con le modalità richieste da ESTAR e dalle disposizioni regionali e nazionali in vigore. In caso di inadempimento l'Azienda è autorizzata a sospendere i pagamenti dalla data del termine per l'adempimento.

ART. 12 - MODALITA' RICHIESTA PAGAMENTI

Come stabilito dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2019, all'articolo unico, comma 1, lett.a) dal giorno 1 gennaio 2021 decorre l'obbligo per l'utilizzo degli ordinativi elettronici negli acquisti di servizi da parte della pubblica Amministrazione. La Struttura dovrà quindi utilizzare, secondo quanto disposto dal suddetto decreto, il sistema di gestione "NSO – Nodo di Smistamento degli Ordini" al fine di poter emettere e trasmettere in forma elettronica i documenti informatici attestanti le ordinazioni per l'acquisizione delle prestazioni effettuate. Il termine di pagamento della fattura è fissato in 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica da parte della SOC Fornitori utilizzando il Sistema di Interscambio SDI , e al codice univoco identificativo di questa Azienda - sarà cura di questa Azienda comunicare eventuali variazioni al codice univoco.

L'Azienda è autorizzata a respingere tramite la propria piattaforma le fatture elettroniche emesse oltre il tetto di spesa.

Eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate entro 30 giorni dal ricevimento della suindicata quantificazione.

ART. 13 - MODALITA' DI PAGAMENTO

L'Azienda provvederà, purché sia stato rispettato dalla Struttura quanto previsto dai precedenti articoli, a pagare le competenze regolarmente fatturate, corrispondenti alle prestazioni giornate di effettiva presenza, esclusa la giornata di dimissione, con le modalità indicate all'art.10

L'Azienda accetta l'eventuale cessione da parte della Struttura dei diritti di credito e di ogni altro diritto derivante a suo favore dal presente contratto e/o del contratto stesso a Banche, Società di Factoring, di Leasing o altre istituzioni finanziarie e l'Azienda si impegna a sottoscrivere la modulistica richiesta a tal fine dalla Società cessionaria.

Resta inteso che la Struttura rimarrà solidamente responsabile con la Società cessionaria per l'adempimento in favore dell'Azienda delle obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto.

ART. 14 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI E VERIFICA ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

Ai sensi della determinazione dell'ex AVCP n.371 del 27/07/2022 tale attività è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

La Struttura, per i pagamenti relativi al presente contratto, si impegna a utilizzare un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicato.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'attività devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, , devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Le parti, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui la Struttura non adempia all'obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di diritto.

Nelle more di maggiori indicazioni relative all'avvio del processo di digitalizzazione di cui alla Delibera ANAC n.582 del 13/12/2023 l'Azienda si riserva di comunicare successivamente il CIG (Codice Identificativo Gara).

L'Azienda ai fini del pagamento delle competenze dovute alla Struttura, acquisirà il documento di regolarità contributiva (DURC).

La liquidazione delle competenze avverrà solo nel caso che la Struttura risulti in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali.

ART. 15 – OBBLIGHI DELLA STRUTTURA

Per quanto riguarda i requisiti inerenti la normativa sulla sicurezza e di prevenzione la FONDAZIONE SANTA MARIA ASSUNTA IN CIELO si impegna ad adeguare la Struttura, il personale e l'organizzazione secondo le normative nazionali e regionali che potranno intervenire nel periodo di vigenza del presente atto.

La Struttura si impegna ad attuare tutti gli adempimenti necessari per l'ottenimento ed il mantenimento dei requisiti di accreditamento di cui alla L.R. 51/2009 e s.m.i. e al Decreto. Presidente Giunta Regionale n. 79/R del 17.11.2016, compreso –a mero titolo esemplificativo– garantire tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e di primo soccorso, ad interventi di manutenzione strutturali, edili ed impiantistici, necessari per assicurare il mantenimento della sicurezza dei locali e dell'edificio.

La Struttura assicura la collaborazione con gli ospedali e i servizi territoriali dell'Azienda.

La Struttura è in possesso oppure si impegna a stipulare prima della sottoscrizione del presente accordo idonea polizza assicurativa per responsabilità civile per i danni arrecati a cose e/o persone, anche in caso di rivalsa da parte dell'Azienda, con idoneo massimale, a copertura da mantenere per almeno 10 anni, così come indicato dall'art.5 del DM 15.12.2023, n. 232. In alternativa la Struttura si può avvalere delle analoghe misure, "...tale scelta dovrà risultare da apposita delibera approvata dai vertici della Struttura che ne evidenzia le modalità di funzionamento..." (cfr.art.9 del DM).

La Struttura è titolare di responsabilità contrattuale verso l'Azienda per quantità e qualità di: spazi, personale messo a disposizione, strumentazione e beni di consumo. A tal fine la Struttura stipula appositi polizze assicurative che prevedano massimali adeguati. La Struttura si impegna a tenere indenne l'Azienda ed i suoi professionisti da eventuali richieste risarcitorie avanzate in relazione a prestazioni erogate ai sensi della presente convenzione

ART. 16 – INADEMPIMENTI CONTRATTUALI - SOSPENSIONI -PENALI

1. Inadempienze e penali.

Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, l'Azienda è tenuta a contestare per

iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni dell'Impresa dovranno essere comunicate all'Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni.

In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell'Azienda, il competente Ufficio aziendale procederà all'applicazione delle penali commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto all'Impresa per le prestazioni rese.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e / o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per l'Impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze.

2. Sospensione

L'Azienda si riserva la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti previsti dagli artt. 9 e 10 della presente convenzione. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso all'Impresa un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell'inottemperanza, si procederà a sospendere la convenzione per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto si intenderà automaticamente risolto.

3. Recesso

Qualora la Struttura intenda recedere dal contratto deve darne comunicazione all'Azienda tramite PEC con preavviso di almeno tre mesi.

L'Azienda può recedere dalla convenzione per motivate esigenze di pubblico interesse o per il sopraggiungere di diversa normativa regionale o nazionale in materia, dando comunicazione tramite PEC con preavviso di tre mesi. In tale caso, nessun indennizzo è dovuto all'Impresa da parte dell'Azienda.

4. Risoluzione

L'Azienda può risolvere il contratto previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso, di norma, di un mese, nei seguenti casi:

- reiterate contestazioni per fatturazione errata;
- reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni del presente contratto tali da essere valutate dall'Azienda, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto;
- sospensione dell'attività non preventivamente concordata con l'Azienda.

5. Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto si risolverà "ipso facto et jure" nei seguenti casi:

- ritiro dell'autorizzazione / accreditamento sanitario;
- accertato caso di incompatibilità ai sensi dell'art. 8 addebitabile a responsabilità della Struttura;
- nel caso in cui nella gestione e proprietà della Struttura vengano accertate infiltrazioni mafiose da

parte della Prefettura;

- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

ART. 17 - CODICE DI COMPORTAMENTO

La Struttura assicura che le prestazioni oggetto della presente convenzione sono eseguite da personale qualificato, nel pieno rispetto dei dettami della professione sanitaria ed in possesso dei requisiti di legge.

Gli operatori preposti al servizio sono soggetti all'osservanza dei principi contenuti nel codice di comportamento dell'Azienda USL Toscana Centro adottato con Deliberazione n. 1358 del 16.09.2016, aggiornato con Delibera del Direttore Generale n. 91 del 30-01-2024 e pubblicato sul sito aziendale nella voce "amministrazione - trasparente – disposizioni generali – atti generali".

ART. 18 – RESPONSABILI DELL'ACCORDO CONTRATTUALE

L'attività è pianificata e svolta in stretta collaborazione con le Strutture aziendali referenti dei percorsi clinici.

Vengono individuati:

a) per gli aspetti amministrativi dell'Azienda:

- il Direttore SOS Procedure amministrative privato accreditato per gli aspetti relativi all'accordo contrattuale
- il Direttore Esecuzione convenzioni privato accreditato per gli aspetti di liquidazione e monitoraggio attività

b) per gli aspetti sanitari, i riferimenti sono:

- il Direttore del Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitazione o suo delegato;
- il Direttore UFS Vigilanza e controllo erogazione prestazioni strutture sanitarie e sociali;
- il Direttore SOC Governo area convenzionati;

b) per Struttura FONDAZIONE MARIA ASSUNTA IN CIELO

- il Legale Rappresentante don Diego Maria Pancaldo.

ART. 19 – PRIVACY

I rapporti con gli utenti devono essere condotti nel pieno rispetto della legge sulla trasparenza (D. Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013 e successive modificazioni), sul procedimento amministrativo (Legge n. 241 del 7/8/1990 e successive modificazioni) e sulla legge sulla protezione dei dati personali (del Regolamento UE 2016/679 (RGPD) e del D. lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione di dati personali" - Codice) e della normativa sulla privacy provvedendo ad acquisire da parte dell'utente consenso scritto al trattamento dei dati personali e sensibili.

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, e della deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 30.01.2019 visibile sul sito aziendale

www.uslcentro.toscana.it alla voce "privacy".

Ai sensi di quanto indicato ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo della sopra richiamata delibera 179/2019, è allegato al presente accordo contrattuale, quale sua parte integrante e sostanziale, l'"Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679", allegato

A.1.

Il Referente trattamento dei dati competente provvederà con le modalità di cui all'art. 24 dell'allegato 1 alla convenzione tra Azienda e la Struttura, ove è prevista la possibilità di impartire per iscritto eventuali ulteriori specifiche che dovessero risultare necessarie per il corretto svolgimento delle attività di trattamento dei dati e in considerazione dell'istituzione Gruppo di Lavoro Protezione Dati (punto 8 del dispositivo della deliberazione del Direttore Generale n. 179/19).

ART. 20- FORO COMPETENTE

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Firenze.

ART. 21- DECORRENZA e DURATA

Le parti convengono che il presente accordo contrattuale decorre dall'ultima firma digitale apposta e scadrà il 31 dicembre 2027. Sarà possibile attivare un'eventuale proroga di 12 mesi. Le parti si danno reciprocamente atto che, nelle more della sottoscrizione del presente accordo, sono fatti salvi i rapporti eventualmente intercorsi.

ART. 22 - SPESE

Il presente contratto, consta di n. 13 pagine, da conservarsi agli atti dell'Ufficio Repertorio della Azienda che provvede ad iscriverlo nel repertorio.

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso a cura e a spese della parte che avrà interesse a farlo.

La Struttura è esente in base all'art.17 "Esenzioni dall'imposta di bollo" del D. Lgs. 460/1997.

La Struttura si impegna ad inviare alla SOS Procedure amministrative privato accreditato dell'Azienda, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto l'elenco del personale e copia degli estremi dell'assicurazione così come indicato all'art. 16 "Obblighi della Struttura".

Letto, approvato e sottoscritto 10/01/2025

p. Azienda USL Toscana Centro

Il Direttore SOS Procedure amministrative privato accreditato

Dott.ssa Biancarosa Volponi

p. Fondazione Maria Assunta in Cielo

il legale Rappresentante

Don Diego Maria Pancaldo

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DELL'ART. 65 DEL D.LGS. 82/2005